



Contratto per incarico Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, *RPD*) (artt. 37-39);
- Il D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 è stato modificato dal D.Lvo 10 agosto 2018 n. 101;
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* *«quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»* (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il *RPD* *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato *«in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) e *«il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD); *«un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione»* (art. 37, paragrafo 3);
- Vista la determina a contrarre di questo Istituto, prot. n. del 04.11.2021;
- Visto il codice dei contratti pubblici D.Lvo n. 50/2016;

TRA

L'Istituto Scolastico **ISTITUTO COMPRENSIVO F.P. MICHETTI** di Francavilla al Mare (di seguito nominato Istituto Scolastico), rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Daniela BIANCO Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Pescara (PE) il 10.11.1974 e domiciliata per la sua carica

E

Il **Sig. Lucio LOMBARDI** nato a Foggia il 27/12/1963 residente in Foggia (FG), Via B. Croce 85/E - C.F. LMBLCU63T27D643C – P.IVA 03322920715 (di seguito denominato dpo);

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto per l'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 di cui le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 1 – Oggetto del contratto

1.1 Costituisce oggetto del presente contratto l'espletamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il **dpo**, dopo aver considerato le peculiarità della struttura organizzativa preposta al trattamento dei dati personali, si obbliga a svolgere in favore dell'**Istituto Scolastico** i servizi di seguito elencati spettanti al DPO esterno:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) garantire la presenza fisica presso l'Istituzione Scolastica nel caso di attività ispettive promosse da Autorità di controllo /Garante;

I compiti del DPO attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto Scolastico.

Art. 2 – Obblighi del dpo

2.1 Il dpo concorderà con l'Istituto Scolastico le modalità tecnico operative per adempiere agli obblighi normativi. Le attività dovranno essere coordinate con le esigenze scolastiche e le prestazioni da svolgersi all'interno dei locali dell'Istituzione e dovranno essere rese nel rispetto dell'orario scolastico o comunque preventivamente concordate.

2.2 Il dpo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1 del GDPR, si propone di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) svolgere specifiche attività formative tramite n.ro 2 distinti webinar sincroni dedicati al personale Docente ed ATA con rilascio di relativo attestato ai partecipanti;
- g) effettuare presso l'Istituto verifica dei presupposti di sicurezza informatica e procedurale nell'ambito del trattamento dei dati personali. I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Istituto.

Art. 3 – Obblighi dell'istituto

3.1 L'Istituto si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le risorse informatiche per l'effettuazione dei controlli o verifiche sulla corretta gestione dei sistemi di sicurezza;
- b) consentire al DPO l'accesso ai locali ed uffici in cui i dati vengono trattati;
- c) consentire al DPO di verificare la correttezza delle procedure di trattamento eseguite dagli incaricati nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite;
- d) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

Art. 4 – Durata del contratto

Il presente contratto ha validità un anno e decorrerà **dal 10/11/2021** e si concluderà il **09/11/2022**.

Art. 5 – Importo del contratto e pagamento del corrispettivo

5.1 L'Istituto Scolastico, a fronte delle prestazioni di cui all'art. 1, provvederà al pagamento alla ditta di un compenso complessivo **di € 720,00 onnicomprensivi** con le seguenti modalità:

- acconto del 50% alla sottoscrizione del contratto;
- saldo a conclusione del contratto.

previa presentazione di regolari fatture elettronica redatte secondo quanto stabilito dal Decreto n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze e successive modifiche ed integrazioni.

Le fatture dovranno essere intestate a:

ISTITUTO COMPRENSIVO F.P. MICHETTI di Francavilla al Mare

– Viale G. D'Annunzio n. 56/b – 66023 Francavilla al Mare

CODICE FISCALE: 80001180696

CODICE UNIVOCO UFFICIO: **UF10NP**

Le fatture non verranno accettate se sprovviste di tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.

5.2 Il dpo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario intestato alla ditta sul conto corrente dedicato comunicato all'Istituto Scolastico.

Art. 6 – Recesso del contratto

6.1 L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto, in qualsiasi momento, qualora, a suo insindacabile giudizio, l'attività della ditta non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obblighi prefissati. In tale ipotesi dovrà essere corrisposto alla ditta un compenso proporzionale al lavoro effettivamente svolto..

Art. 7 – Controversie

7.1 In caso di controversie il foro competente è quello di Chieti e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della ditta.

Art. 8 – Obblighi di riservatezza

8.1 Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Art. 9 – Copertura assicurativa

9.1 il dpo si impegna ad assicurare la copertura assicurativa per responsabilità civile e infortuni.

Art. 10 – Norme di rinvio

10.1 Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente contratto, si fa riferimento alle norme contenute nel codice dei contratti pubblici D.Lvo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Francavilla al Mare, 05.11.2021

Il DPO

Sig. Lucio LOMBARDI

L'Istituto Scolastico

Istituto Comprensivo F.P. Michetti
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Daniela BIANCO

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cc., le parti approvano specificatamente i seguenti articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

Il DPO

Sig. Lucio LOMBARDI

L'Istituto Scolastico

Istituto Comprensivo F.P. Michetti
Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Daniela BIANCO